

## Referendum costituzionale

Al momento non sappiamo ancora quando si voterà. L'inquilino di palazzo Chigi mantiene sulla data del voto il più rigoroso riserbo, mettendo in atto la sceneggiata della trattativa sulla riforma della legge elettorale.

Una parte della minoranza interna al suo partito, composta da pusillanimi doppiogiochisti, dice di condizionare il sì alla riforma costituzionale all'approvazione di una diversa legge elettorale. Un'altra parte sembra essersi schierata definitivamente ma di parte di costoro – come d'Alema – si conoscono bene trascorsi e ambiguità. Sulla strada della salvezza della Costituzione ci si tura il naso.

L'ambiguità e l'eterogeneità dei sostenitori del No alimentano la tendenza di molti ad astenersi, a chiamarsi fuori dal gioco, ma questa posizione è sbagliata e pericolosa.

Noi non siamo elettoralisti, ne crediamo alla democrazia di mandato, ma sosteniamo la necessità/possibilità di un controllo diretto e costante delle istituzioni, la possibilità di avere istituzioni che consentano la verifica periodica e costante del mandato e la sua revoca, anche al di fuori della sua scadenza istituzionale a fronte di comportamenti e scelte che violano il mandato ricevuto.

Ma siamo consapevoli che un referendum istituzionale è altra cosa e ha un'importanza fondamentale per conservare le regole che permettano di cambiare, costruendo una società più giusta e che offra prospettive di evoluzione nella direzione della partecipazione di tutti alla sua gestione, che si batta per l'uguaglianza, la solidarietà e la liberazione dal bisogno.

Questi obiettivi si sostengono con una lotta di popolo e da questa ricevono legittimazione e forza, come fu per la Costituzione del 1948, nata dalla Resistenza al fascismo che fu anche lotta di classe.

Per la verità anche questa riforma costituzionale è nata dalla resistenza ... ma all'arresto si Senatori e Deputati ora e per il futuro, a causa della politica di rapina perpetrata da coloro che la compongono.

Questa riforma è sostenuta da un Presidente del Consiglio megalomane e bugiardo, agente degli interessi delle grandi banche d'affari, sostenitore di una battaglia ideologica contro la classe operaia, che nega la lotta di classe, che sostiene un modernismo affaristico di speculatori e faccendieri, che ha stretto una forte alleanza con le élite internazionali che operano per la sempre maggiore concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi.

Questa riforma ha il sostegno di un ex presidente della Repubblica, uno dei personaggi più nefasti e squallidi per la storia di questo paese, già cacciatore di comunisti, nemico della Repubblica dopo aver giurato sulla Costituzione, doppiogiochista e guerrafondaio, che merita dal popolo italiano una piena sconfessione del suo operato. E' tempo di liberarsi definitivamente di questa presenza con un pronunciamento popolare inequivoco !

Questa riforma è sostenuta dai centri direzionali del capitale finanziario ed industriale internazionale, interessati a una "normalizzazione" degli assetti istituzionali dei paesi mediterranei, realizzata attraverso l'espunzione dalle loro Carte costituzionali dei principi di uguaglianza, solidarietà e autogoverno, mediante la partecipazione popolare, affinché di questi principi si perda anche il ricordo. Il futuro preconizzato da queste forze è la dittatura della minoranza, a somiglianza di quanto avviene nelle aziende dove il possessore del 20- 30 per cento del capitale controlla l'azienda attraverso un accordo di cartello e la neutralizzazione delle altre componenti "azionarie" dell'azienda.

Non è un caso che le leggi elettorali come l'italicum ricalchino questo modello di

Referendum costituzionale

Referendum costituzionale:  
perché NO

LA NUOVA COSTITUZIONE NEL  
MERITO

**Governance.**

Di fronte alle difficoltà del loro vassallo i mandanti dell'operazione stanno ora scendendo in campo e si schierano a sua difesa, minacciando. Lo fa l'Ambasciatore USA in Italia, lo fa la Merkel, lo fanno i maggiori dell'Europa, lo fanno direttamente le banche e le grandi agenzie di rating minacciando la crisi degli investimenti e un disastro dell'economia già in atto e prima del voto che non si sa ancora quando avverrà lo faranno mille e mille volte.

Nel frattempo il Governo studia l'elargizione della quattordicesima a una parte dei pensionati e prepara il varo dell'APE con l'intento dichiarato di attenuare la legge Fornero ma in realtà facendo un ulteriore favore alle Banche alle quali si offre la prospettiva di affari sicuri con i mutui ventennali imposti agli aspiranti pensionati.

L'informazione servile e la televisione asservita al Governo nascondono l'opposizione al premier, fanno sparire gli scontri fuori dalla manifestazione di chiusura del festival dell'unità, finalizzati a sopprimere ogni voce contraria alla riforma costituzionale e questo mentre il Governo potenzia gli stanziamenti di soldi pubblici a favore delle strutture create per sostenere il sì.

È perciò che, consapevoli di quali sono le forze in campo e della posta in palio, invitiamo tutti a partecipare al voto referendario, tanto più che non viene chiesto di conferire un mandato, una delega, ma invece proprio di ritirare la delega a un ceto politico di nominati, di faccendieri, di servi dei padroni.

La nostra speranza è che il NO contribuisca a bloccare la deriva autoritaria del paese, consentendo una inversione di tendenza radicale che può avvenire solo attraverso la partecipazione, la responsabilizzazione, l'azione in prima persona di tutti, il rifiuto della delega per riprendere in mano la rappresentanza dei propri interessi e la realizzazione dei propri bisogni, in un assetto sociale caratterizzato da uguaglianza, solidarietà e libertà.

La Redazione di Crescita Politica

**No al rafforzamento degli esecutivi**

**No alla dittatura delle multinazionali e della finanza internazionale attraverso il controllo sui Governi e del Parlamento.**

**No all'instaurazione di un sistema politico e istituzionale autoritario e dirigista**

# Referendum costituzionale: perché NO

I valori della Costituzione sono da custodire, anche se alcuni istituti potrebbero essere da riformare. Nessuna riforma però va presa a scatola chiusa. Quella su cui si voterà nel referendum va nella direzione del rafforzamento del potere dell'esecutivo.

Questa esigenza che fu propria del costituzionalismo fascista e che caratterizzò la sua riforma istituzionale si accompagna, come quella che l'ha preceduta, alla riforma della legge elettorale, con la differenza che "l'italicum", la legge elettorale attuale, è ben peggiore della legge Acerbo che diede il controllo totale delle istituzioni al fascismo, basta mettere a confronto i due testi.

(italicum Legge, 06/05/2015 n° 52, G.U. 08/05/2015.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/08/15G00066/sg;>

Legge Acerbo: <http://storia.camera.it/img-repo/ods/2013/06/25/CD1710000014.pdf>)

## Ciò premesso ecco in sintesi i motivi per votare NO

### 1) *Non si cambia la Costituzione a stretta maggioranza, quella governativa*

La Costituzione attuale, pur implicando un cambio di regime, della forma di Stato e di quella di governo, fu approvata con quasi il 90% dei voti. La riforma attuale è stata approvata con il 55%, addirittura un po' di meno di quelli serviti per la maxi riforma precedente, quella del governo Berlusconi, poi bocciata nel referendum di dieci anni fa. Con maggioranze così striminzite la Costituzione diventa una legge qualsiasi in mano alla maggioranza governativa.

"Abbiamo i numeri", hanno detto i suoi sostenitori, i quali ritengono che chi vince le elezioni diventa proprietario delle istituzioni.

### 2) *La Costituzione è stata riformata da una maggioranza fittizia*

Ma c'è di più: la maggioranza del 55% è fittizia perché gonfiata dal premio di maggioranza previsto dal sistema elettorale *Porcellum*, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Il Parlamento non ha dato esecuzione a questa sentenza: e si capisce perché, altrimenti la maggioranza avrebbe dovuto assegnare alle minoranze (5stelle, Forza Italia, ecc.) tutti i seggi ottenuti grazie al premio illegittimo e la riforma non sarebbe passata. Così una maggioranza che, al netto di quel premio, è in effetti una minoranza ha riformato ben 40 degli 85 articoli della seconda parte della Costituzione.

### 3) *La riforma intacca la sovranità popolare impedendo l'elezione dei senatori*

Si dice che la prima parte, quella dei diritti, non è stata toccata. In realtà la riforma deroga di fatto proprio all'art. 1 della Costituzione, secondo cui "la sovranità appartiene al popolo". Infatti, il Senato non sarà più eletto dai cittadini, ma dai consiglieri regionali. E neppure proporzionalmente ai voti dei cittadini, giacché le vigenti leggi elettorali regionali hanno prevalentemente carattere maggioritario. Peraltro, il nuovo Senato sarà composto dagli stessi consiglieri regionali designati e da un sindaco per ogni Regione, eletti in base ad appartenenze partitiche e quindi senza vincolo di mandato da parte delle istituzioni dalle quali provengono. Questi senatori *part time* – ma con piena immunità parlamentare, come i deputati – sono l'emblema di un organo costituzionale privo, come avviene per una Città Metropolitana qualunque, dell'investitura popolare.

### 4) *La riforma accentra i poteri nello Stato a scapito delle Regioni*

Il nuovo Senato non rappresenta più – come ora, insieme alla Camera – la Nazione, cioè tutti i cittadini, ma

solo le “istituzioni territoriali” (Regioni, Comuni). Dovrebbe funzionare, quindi, da organo di intermediazione e coordinamento tra Stato ed istituzioni locali. Ma in realtà sarà privo di poteri effettivi perché il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni è sbilanciato a favore dello Stato. Questo, infatti, ha una competenza esclusiva su equivoche “disposizioni generali e comuni” in una serie di materie (governo del territorio, istruzione, salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, attività culturali e turismo). Inoltre, su proposta del Governo, la Camera può intervenire anche in tutte le altre materie quando ravvisi esigenze di tutela non solo dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ma anche di un asserito “interesse nazionale”, che è un concetto indefinito e indefinibile riempito di volta in volta di contenuti dalla maggioranza di turno, ovvero dal Governo.

Le Regioni vengono ridotte così a poco più che organi integrativi dello Stato, se non proprio amministrativi (e il fatto che negli anni questa deriva sia stata realizzata dalle stesse Regioni non pare una buona ragione per ridurne anche formalmente il potere legislativo). Vengono fatte salve però quelle a statuto speciale: e che la Sicilia o il Friuli debbano continuare ad essere privilegiate rispetto alla Toscana, all’Emilia Romagna o alla Lombardia appare oggi davvero sconcertante.

### **5) *La riforma non semplifica ma complica l’azione legislativa***

La fine del “bicameralismo perfetto” non produrrà una semplificazione dell’azione legislativa. Non è vero che finirà il ping-pong delle leggi da una Camera all’altra.

Il Senato, infatti, continuerà a svolgere insieme alla Camera funzioni riferite alla legislazione statale e perfino alle riforme costituzionali ed eleggerà in proprio due giudici della Corte costituzionale (mentre i 630 deputati ne eleggeranno solo tre: una sproporzione ingiustificabile). E avrà inoltre possibilità di intervento - talvolta eventuale, talaltra obbligatorio e pure rafforzato - anche nel procedimento legislativo monocamerale. Si tratterà, certo, di un potere in definitiva impari nei confronti della Camera, che avrà in tutti i casi l’ultima parola. Tuttavia, è evidente l’inedita e pasticciata complicazione di procedimenti legislativi (se ne contano dodici di tipo diverso).

### **6) *La riforma non rende più efficiente il sistema***

Che il sistema attuale non sia abbastanza “decidente”, se non al costo di “inciuci” di ogni genere, è in buona misura una affermazione propagandistica: se la maggioranza è coesa i tempi sono rapidi, tanto che l’attuale governo, pur frutto di una maggioranza raccoglitrice, si vanta (a parte la discutibilità del merito) di aver approvato in due anni leggi che non si approvavano da venti: dal mercato del lavoro alla pubblica amministrazione, dalla Rai, al sistema elettorale, alla stessa riforma costituzionale, perfino alle unioni civili.

Può essere vero che dal punto di vista tecnico la via più efficace per aumentare la governabilità è il monocameralismo, preferibile se accompagnato da forti contrappesi, come ad esempio una legge elettorale proporzionale, eventualmente con sbarramento.

Rimane il fatto che la ragione prima dei ritardi è la mediazione di interessi da mettere a punto ogni volta che il Governo assume una decisione e questa è un prodotto diretto del sistema economico e del rapporto che le diverse lobbies hanno con il potere. Per incidere su questo fenomeno sarebbe necessario un cambio radicale dei rapporti fra capitale e lavoro, il controllo dei potentati finanziari, una democrazia effettiva e partecipata dei cittadini, in grado di esercitare il controllo e la revoca, se del caso, del mandato. Come si vede altro che monocameralismo (imperfetto).

### **7) *Si dice che la riforma abbatte i costi della politica***

Premesso che i costi della politica non giustificano il declassamento di un organo costituzionale comunque essi non vengono ridotti in maniera significativa. Il Senato costa, infatti, 530 milioni all’anno, ma di questi solo 79 riguardano le indennità dei 315 senatori e 21 le spese per i gruppi parlamentari. Il resto sono spese fisse (stipendi dei dipendenti e costo dell’organizzazione), che rimarranno in piedi. Il risparmio sarà di soli cento milioni all’anno: una cifra irrisoria se si pensa che solo per fare il referendum sulle trivelle in un giorno diverso dalle elezioni amministrative – all’evidente scopo di non agevolare il raggiungimento del quorum – sono stati spesi 300 milioni.

## **8) *La riforma si combina dannosamente con la legge maggioritaria Italicum***

A dare la fiducia sarà solo la Camera, unico organo ad investitura popolare. Ma occorre considerare che, per effetto del sistema elettorale Italicum a forte effetto maggioritario, la maggioranza di 340 seggi sarà di appartenenti a una sola lista: quella che avrà ottenuto almeno il 40% dei voti o, se di meno, avrà prevalso nel turno di ballottaggio. Una maggioranza, quindi, oltre che sproporzionatamente sovradimensionata rispetto all'effettivo consenso elettorale ricevuto, di fatto obbligata, se vuole durare fino alla fine della legislatura (come sta accadendo alla maggioranza attuale), a dare la fiducia a chi in realtà è il suo *padrone*: il governo e il suo capo.

Considerato poi che ormai vota circa il 50% degli aventi diritto e che non è ipotizzabile un'inversione della partecipazione elettorale, per governare basterà avere il 25 % dei voti circa del totale degli aventi diritto.

## **9) *La riforma affida al Governo il controllo dell'attività legislativa della Camera***

Il controllo pieno del governo sulla maggioranza della Camera si manifesterà ancor più nell'esercizio dell'attività legislativa. Già ora esso ha la possibilità di utilizzare i decreti-legge e i voti di fiducia, anche su materie non rientranti nel suo programma (come di recente sulle unioni civili). Su questo fronte l'attuale governo ha raggiunto un record assoluto. La sua attività è stata agevolata, inoltre, da forzature regolamentari come il contingentamento dei tempi di discussione e i maxi emendamenti o emendamenti-canguro, che vanificano l'obbligo costituzionale di approvare le leggi articolo per articolo. La riforma aggiunge ora a tutto questo il voto con priorità e a data certa (70 giorni) sui disegni di legge dichiarati dal governo come "essenziali per l'attuazione del suo programma". La Camera diventerà, in sostanza, prevalentemente un organo di ratifica dell'operato del governo, come è avvenuto recentemente in Francia per l'approvazione della legge contro il lavoro.

## **10) *Il risultato: un premierato assoluto con indebolimento dei contrappesi***

Per riepilogare:

- a) la funzione legislativa si sposta in una serie di materie nominate, e anche nelle altre tutte le volte che il Governo ravvisi un interesse nazionale, dalle periferie al centro;
- b) qui, nella stragrande maggioranza dei casi, la competenza esclusiva a legiferare è della sola Camera, la cui maggioranza – grazie al sistema elettorale fortemente maggioritario – è della lista governativa;
- c) perciò a gestire gli equilibri, cominciando dall'ordine del giorno, è il Governo e, in particolare, il suo capo, leader della lista di maggioranza. Questa vertiginosa concentrazione di potere – una forma di *premierato assoluto* - sarà favorita poi dall'indebolimento degli attuali contrappesi.

La diminuzione del numero dei parlamentari determinerà, infatti, un forte abbassamento dei quorum previsti per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei componenti del CSM (da 570 voti a 438, destinati ad abbassarsi se calcolati sui soli votanti) e dei giudici costituzionali (da 570 ad appena 60 per quelli eletti dal Senato e a 378 per quelli della Camera, praticamente alla portata dei 340 voti della lista di maggioranza).

\*\*\*

Per ultimo e non da ultimo rileviamo che il testo revisionato della Costituzione è scritto in un pessimo italiano, è spesso lessicalmente incomprensibile, sordinato e scomposto anche sotto il profilo linguistico. Ricordiamo che i Costituenti, quelli veri, ebbero l'umiltà di sottoporre il testo una volta definito all'esame dell'Accademia della Crusca, coscienti dei loro limiti e desiderosi di licenziare un testo privo di imperfezioni. Ma loro non

erano arroganti !

Molti di questi difetti vengono riconosciuti da alcuni sostenitori della riforma, che tuttavia li minimizzano come semplici limiti o imperfezioni tecniche, modificabili successivamente.

Non si tratta come s'è visto di mere disfunzioni, ma di scelte precise volte a rendere nulli i controlli delle minoranze. A costoro rispondiamo che non c'è motivo o necessità di accettare un prodotto, che si sa già essere difettoso e trasformare il referendum in un plebiscito a favore del Governo. Se si dimetterà ne saremo felici anche se sottolineeremo che le vere ragioni del suo allontanamento dipendono dalle scelte in materia economica, dalla politica del lavoro e dell'occupazione, dall'attacco ai diritti civili, alla sanità, alla scuola ecc.

D'altro canto, la previsione di modifiche alla Costituzione, nel momento stesso di approvarla, riduce la Costituzione ad una legge tra le altre, transitoria e priva di "superiorità di fronte alle effimere maggioranze parlamentari".

Sono quindi meditate ragioni di metodo e di merito quelle che motivano il NO.

Non si può cambiare una Costituzione riservandosi di vedere l'effetto che fa.

## **LA NUOVA COSTITUZIONE NEL MERITO**

*Analisi articolo per articolo della riforma costituzionale promossa dal Governo Renzi*

### **Art. 55**

L'articolo del 1948 era composto di sole 30 parole e stabiliva solo l'esistenza di due Camere: il Parlamento ed il Senato. Il nuovo è molto più lungo, perché deve distinguere i compiti diversi delle due Camere. La parte relativa al Senato è il vuoto assoluto: i compiti sono tanti e tanto vaghi e contengono termini difficilmente circoscrivibili a competenze definite, quali "valuta", "esercita funzioni di raccordo", "concorre", "concorre ad esprimere pareri", "partecipa", "vigila". Leggerlo è disarmante e lascia intravedere un'interminabile esegesi del testo, che dice di per sé tutto e niente. I termini non prescrittivi, ma puramente indicativi, minano la certezza del diritto, lasciando ampio spazio all'arbitrarietà. Se approvato darà molto lavoro alla Corte Costituzionale con un contenzioso infinito

### **Art. 57**

L'articolo è completamente rivisitato, in corrispondenza della nuova formazione del Senato (elezione di secondo grado e non più direttamente dai cittadini), del numero dei senatori, della loro durata in carica (dipendente dalla durata del Consigli regionale che li ha nominati). Qui sta il nodo politico della riforma, oggetto della valutazione dei singoli.

### **Art. 59**

Nuove norme per i senatori di nomina del Presidente della Repubblica. I meriti civili che danno adito alla nomina restano invariati, ma i cinque nominati non sono più a vita, ma durano in carica sette anni e non possono essere più nominati.

### **Art. 64**

Da segnalare l'aggiunta al quarto comma: i membri del Governo "devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono." Col che il Governo presidia il Parlamento ed impone la propria presenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno; così il Governo non è più sottoposto al controllo parlamentare, come esplicitamente prevedeva la

Costituzione del 1948, ma le parti sono invertite. Il termine perentorio “chiedono”, invece del corretto congiuntivo che sarebbe necessario, rivela (oltre che l’ignoranza della lingua) il carattere governocentrico della nuova Costituzione, per cui il Parlamento, diretta emanazione del popolo e suo rappresentate, si farà dettare l’ordine del giorno dall’Esecutivo.

### Art. 67

Se ci fosse bisogno di una conferma, nell’articolo 67 viene soppressa la dizione “rappresenta la Nazione” riferito ai membri del Parlamento. L’origine è ovvia, in quanto i membri del Senato non sono più emanazione diretta del popolo, ma allora perché estendere a loro l’assenza del vincolo di mandato, visto che sono emanazione di un’assemblea locale, alla quale dovrebbero rispondere. Poiché l’articolo 68 non è stato né abrogato, né cambiato, i senatori godranno dell’immunità.

### Art. 70

L’articolo originario constava di solo 9 parole. Il nuovo stabilisce quali sono le materie legislative collettivamente esercitata dalle due camere, rinviando come prima agli articoli successivi le modalità per tale esercizio. Il primo comma fa un lungo elenco delle materie da esaminare collettivamente: leggi costituzionali, l’ordinamento elettorale, gli organi di governo e le forme associative degli Enti Locali, l’adesione alle politiche dell’Unione europea, le norme per l’ineleggibilità dei senatori e la loro distribuzione territoriale (visto che saranno eletti dai Consigli Regionali), leggi riguardanti Roma capitale, deleghe alle regione e loro revoca motivata, i patrimoni concessi agli EE.LL., l’equilibrio di genere nei consigli elettivi e l’eventuale spostamento di EE.LL. da una Regione ad un’altra. La Camera dei deputati approva le altre leggi (comma 2), ma il Senato (comma 3) deve riceverle e può disporre su richiesta di un terzo dei suoi componenti entro dieci giorni di esaminarle e nei 30 giorni successivi proporre delle modifiche, che la Camera può approvare o rigettare in via definitiva. Nel caso di leggi in cui le Regioni partecipano agli atti normativi dell’UE, nelle materie di loro competenza il Senato esamina il testo entro 10 giorni e se la Camera non si uniforma alle eventuali modifiche proposte le deve rigettare in blocco. Le leggi che riguardano l’adesione all’UE le eventuali proposte di modifica del Senato devono essere approvate entro 15 giorni. Un Del(i)Rio.

### Art. 71

Il nuovo secondo comma dovrebbe essere inserito, secondo logica, al terzo comma dell’articolo successivo e quindi è meglio valutarlo in quel contesto perché qui risulta pressoché incomprensibile. Al secondo comma (ora terzo) si danno garanzia di tempi e dei criteri (ancora da definire dai regolamenti parlamentari) per la discussione delle leggi di iniziativa popolare, ma **nel** contempo si eleva la soglia per la loro proposta da cinquantamila a centocinquantamila firme.

### Art. 72

Il secondo comma del nuovo testo prevede che i disegni di legge non previsti dall’art. 70 come necessitanti approvazione collettiva delle due camere, possano essere presentati esclusivamente alla Camera dei Deputati. Quindi a questo andrebbe inserita la modalità grazie alla quale il Senato può intervenire nei disegni di legge ordinari. Resta il problema di come **un** senatore possa presentare un disegno di legge, se non, forse, quello di farlo far proprio dal Senato con la maggioranza assoluta (va ricordato che nel testo quando si parla di approvazione si fa sempre riferimento alla maggioranza assoluta, 50%+1, dei componenti e non dei presenti) e poi sarà il Senato a chiedere alla Camera dei deputati di esaminare il disegno stesso. Nella Costituzione del 1948 era compito dei regolamenti parlamentari stabilire i casi dei disegni di legge da trattare urgentemente: questo rimane invariato. Però nel nuovo testo, al comma 7 è prevista la possibilità per il Governo di imporre l’urgenza di un disegno che abbia priorità per l’attuazione del proprio programma: in questo caso la Camera deve rispondere entro 5 giorni e il disegno deve essere approvato entro 70 giorni dalla delibera; se la legge è complessa può essere richiesto un differimento di 15 giorni; la tempistica di approvazione viene piegata a questa necessità per cui una volta approvato il disegno dalla Camera, il Senato ha cinque giorni per chiedere di

esaminarlo e 15 per proporre eventuali modifiche.

### **Art. 73**

Viene aggiunto un secondo comma che prevede per le leggi elettorali una moratoria di dieci giorni per la loro promulgazione, entro i quali un quarto dei deputati o un terzo dei senatori può chiedere la pronuncia preventiva di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale: la richiesta congela i tempi di promulgazione da parte del Capo dello Stato ed entro 30 giorni la Corte si deve pronunciare. In caso di illegittimità la legge non può essere promulgata. Modifica positiva.

### **Art. 74**

Viene in pratica aggiunto un comma che prolunga i termini di approvazione di un decreto legge da sessanta a novanta giorni, mantenendo la propria validità, nel caso che il Capo dello Stato lo rinvia alla Camera, motivatamente. Ragionevole.

### **Art. 75**

L'articolo relativo ai referendum popolari abrogativi subisce alcune variazioni. Innocuo è il cambio della dizione del 1948 sul diritto di partecipazione di “tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati” con “tutti gli elettori” (comma 3) in quanto la vecchia dizione trovava giustificazione per la differente età che dava diritto ad eleggere la Camera (18 anni, prima del 1975 21) ed il Senato (25); il nuovo testo non cambia la platea degli elettori, prende solo atto del fatto che il Senato non è più eleggibile da parte dei cittadini. È il quarto comma quello che subisce i cambiamenti rilevanti, quello relativo alla validità del referendum, in quanto, se la richiesta è stata firmata da 800.000 elettori e non da 500.000 (numero minimo necessario oggi per richiederlo), la soglia viene abbassata dalla metà più uno degli aventi diritto alla metà più uno dei “votanti alle ultime elezioni alla Camera dei deputati”.

### **Art. 77**

La modifica al secondo comma è francamente incomprensibile: a parte le sostituzioni doverose che rendono conto del fatto che il nuovo centro legislativo è la sola Camera e non più le due camere paritariamente, nel caso della decretazione d'urgenza il testo originario prevedeva un termine perentorio per la convocazione delle camere, nel nuovo testo il termine tassativo dei cinque giorni per la convocazione scompare e ci sfugge a quale logica corrisponda. Al terzo comma si riprende la proroga dei decreti legge contestati dal Capo dello Stato secondo quanto previsto nell'art. 74. L'altra modifica al terzo comma è irrilevante. Sono aggiunti 4 commi. Nel primo di essi viene fatto divieto al governo di decretare d'urgenza sulle materie costituzionali, per quelli di delegazione legislativa, per le autorizzazioni a ratificare trattati internazionali, per l'approvazione di bilanci e consuntivi ed, infine, in materia elettorale: per quest'ultima materia è fatta, come fosse irrilevante, eccezione per la “disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni”; in altri termini in camera caritatis il governo può organizzare come preferisce le elezioni in procinto del loro svolgimento, e questa sarebbe democrazia! È fatto pure divieto al governo di reiterare i decreti non convertiti; ripristinare norme che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime “per vizi non attinenti al procedimento”, cioè di sostanza. Il nuovo quinto comma sancisce l'immediata efficacia di un decreto governativo che deve avere “contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”. Il sesto comma detta i tempi per la conversione in legge dei decreti da parte del Senato, quando questi siano di pertinenza delle due camere a norma dell'art. 70: trenta giorni dalla presentazione e dieci giorni per la proposta di modifiche. Il settimo ed ultimo comma è semplice ed inquietante: durante la conversione in legge dei decreti “non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto”; l'occupazione del potere legislativo da parte del governo, già notata nell'art. 64, prende sempre più corpo!

### **Art. 82**



La procedura per la nomina delle Commissioni per le inchieste parlamentari viene radicalmente mutata in funzione delle differenze che la riforma istituisce tra le due camere. Nel primo comma si differenziano gli argomenti di cui si possono occupare le Commissioni: per la Camera “materie di pubblico interesse”, mentre per il Senato “materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali”. Nel secondo comma si limita alle Commissioni della sola Camera la necessità che esse rispecchino la proporzione dei vari gruppi.

### **Art. 83**

Nelle regole per l'elezione del capo dello Stato viene abolito il secondo comma, che prevedeva l'integrazione dei rappresentanti regionali tra i grandi elettori, resi ora superflui dalla composizione regionale del nuovo Senato. Nel terzo comma, invece, si cambiano i quorum per l'elezione, in quanto la maggioranza assoluta prevista a partire dal quarto scrutinio viene sostituita dal 60% dei componenti le due camere e dal settimo scrutinio dal 60% dei votanti. In linea di massima la nuova norma appare più restrittiva perché richiede un numero di voti più elevato in percentuale della precedente.

### **Art. 85**

Al secondo comma viene aggiunto un periodo secondo il quale, nel caso che il Presidente della Repubblica ne sia impedito, è il Presidente della Camera ad esercitarne le funzioni (che ovviamente discende dal fatto che esso è divenuto la seconda carica dello Stato e non più la terza, com'è attualmente) e spetta al Presidente del Senato convocare la riunione per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. Al terzo comma viene soppresso il seguente periodo: “nel frattempo [fra la fine di un mandato di un Presidente della Repubblica e l'inizio di quello del suo successore, nel caso che le camere siano state sciolte] sono prorogati i poteri del Presidente in carica”; questa soppressione non è manifesta, in quanto non esplicitata, ma all'interno della riscrittura di un comma, la cui revisione, in funzione dell'introdotta diversificazione tra Camera e Senato, poteva essere fatta con la modifica delle singole parole come in molti altri casi. La situazione è complicata e di difficile interpretazione: riassumendola, siamo nel caso in cui la scadenza del settennato del Presidente della Repubblica cada in un periodo in cui la Camera sia stata sciolta o scada nei prossimi tre mesi; in questo caso nel momento in cui il mandato scade subentra automaticamente il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente della Repubblica, non più prorogato nei propri poteri fino alla successiva proclamazione del successore, decade, lasciando il posto ad una figura i cui connotati sono per natura più di parte.

### **Art. 86**

Le modifiche a questo articolo sanciscono che la seconda carica della Repubblica diviene il Presidente della Camera dei deputati. Ne discende che il Presidente della Repubblica che deve avere almeno 50 anni (art. 84), mentre nell'impianto precedente poteva essere sostituito da un senatore, cittadino con almeno 40 anni, col nuovo testo può essere sostituito da un deputato di 25.

### **Art. 88**

Al primo comma viene previsto che l'unica camera che il Presidente della Repubblica può sciogliere, sentito il suo Presidente, è quella dei deputati. Ne discende che, a norma dell'art. 57, che il Senato non ha per sé scadenza, ma viene via via rinnovato quando alcuni suoi membri decadono per la contemporanea decadenza del Consiglio Regionale che li ha eletti.

### **Art. 96**

Le variazioni riguardano soltanto il nuovo assetto delle Camere e quindi sono puramente di raccordo con le loro nuove funzioni.

### **Art. 94**

Le variazioni apportate a quest'articolo sanciscono che la fiducia al governo la dà solo la Camera dei deputati e quindi solo essa può toglierla.

### **Art. 97**

Viene aggiunto un termine per il quale i pubblici uffici devono assicurare anche la trasparenza.

### **Art. 99**

La sua abrogazione significa né più né meno l'abolizione del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro); le funzioni che la Costituzione del 1948 erano queste: "È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge" (comma 2). "Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e entro i limiti stabiliti dalla legge" (comma 3). Rappresenta uno dei risparmi che la riforma promette agli italiani, ma *Il Sole 24 ore* del 13 aprile 2014 non lo giudica così inutile e ne stima il costo in circa 20 milioni l'anno.

### **Art. 114**

Viene soppressa la parola "provincia".

### **Art. 116**

Concerne le deleghe con legge dello Stato di competenze alle Regioni che lo richiedano, "sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art 119" (vedi sotto). Per prima cosa viene soppressa la possibilità di delegare le materie previste nel terzo comma dell'art. 117 (vedi sotto); per quanto concerne il secondo comma dello stesso articolo la possibilità di delega si allarga a quanto disposto alla lettera m) "limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; per la lettera n) (norme generali dell'istruzione) la possibilità di delega viene ristretta "all'istruzione professionale; viene invece estesa per la lettera o) (previdenza sociale) limitatamente alle "politiche attive del lavoro"; si apre la possibilità di delega per la lettera q) (dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale) "limitatamente al commercio con l'estero"; per le lettere s) e u) quest'ultima di nuova istituzione) "limitatamente al governo del territorio del territorio". La possibilità di delega viene sottoposta alla clausola per cui la Regione abbia un equilibrio tra entrate ed uscite. Solo alla fine dell'analisi del rimodellamento del titolo V, la cui inconsulta riforma operata dal centro-sinistra in scorcio di legislatura nel 2001 tanti contenziosi ha generato tra Stato e Regioni.

### **Art. 117**

Trovare le differenze introdotte in questo lungo articolo è un lavoro da certosino, ma proviamoci.

Il secondo comma fa una declaratoria delle materie la cui competenza legislativa è un'esclusiva dello Stato, salvo le possibile deleghe previste nell'art. 116 (vedi sopra). Alla lettera f) compare la tutela dei mercati assicurativi ed il "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". Alla lettera g) compaiono le "norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale". Alla lettera m) compaiono le "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare". La lettera n) si arricchisce da "norme generali sull'istruzione", a "disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica". Anche la lettera o) risulta notevolmente arricchita da "previdenza sociale" a "previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare ed integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale". Alla lettera p) che parla della legislazione elettorale, le provincie sono sostituite dalla Città Metropolitane. Alla lettera q) viene aggiunto "il commercio con l'estero". alla lettera r) i dati informativi dell'amministrazione statale, regionale e locale trovano una maggiore definizione: oltre ai dati si avrà coordinamento informativo

anche “dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche”. Anche la lettera s) viene arricchita e diviene “tutela\_e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni delle attività culturali e sul turismo”, mentre l’articolo del 2001 recitava “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Le lettere t) (ordinamento delle professioni e della comunicazione), u) (disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, sistema nazionale di coordinamento della protezione civile), v) (produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia) e z) (infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civile di interesse nazionale e internazionale) sono nuove aggiunte. **Nel complesso le materie di competenza esclusiva dello Stato sono aumentate: non sfugge che la lettera z) sia stata inserita per bloccare l’opposizione degli EE.LL. alla dislocazioni sul loro territorio di infrastrutture considerate strategiche da chi le può imporre.** Si costituzionalizza in tal modo la possibilità di imporre ad esempio la realizzazione di opere come la TAV o di un inceneritore anche contro il parere degli abitanti del territorio.

Il comma 3 dell’articolo viene abrogato ed è quello che riguardava lo scottante e controverso settore delle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, che tanto contenzioso ha generato, Il nuovo comma 3 declina le competenze legislative delle Regioni che nel testo del 2001 si deduceva da quelle non comprese nei commi 2 e 3 Ex comma 4): queste sono: Rappresentanza delle minoranze linguistiche; pianificazione territoriale e mobilità; dotazione infrastrutturale (regionale); programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; sviluppo economico locale, organizzazione dei servizi alle imprese e della formazione professionale; promozione del diritto anche universitario allo studio e servizi scolastici (salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche); disciplina delle attività culturali; promozione dei beni ambientali e paesaggistici di interesse regionale; valorizzazione e organizzazione regionale del turismo; regolazione delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali per il rispetto degli obiettivi regionali e locali di finanza pubblica; nel quarto comma il Governo “può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva” quando lo richieda l’interesse nazionale (dizione molto vaga in pratica a discrezione del Governo). Nel quinto comma si ribadisce che gli ambiti legislativi sono separati come sopra detto, fatta salva la possibilità dello Stato di delegare, se una Regione lo richieda, ad essa secondo quanto previsto nell’art. 116; inoltre “i Comuni e le Città Metropolitane (non più le provincie) hanno potestà regolamentare in ordine alla discipline dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale”.

### **Art. 118**

Ai commi 1, 2 e 4 è abolita la parola “provincia”. Il comma due viene inserito per garantire che le funzioni amministrative degli EE.LL. vengano “esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori”. Nell’ex terzo comma il coordinamento tra Stato e Regione viene esteso ai beni paesaggistici oltre a quelli culturali.

### **Art. 119**

Ovunque è abolita la parola “provincia” ed inserita, ove non presente, la dizione “Città metropolitana”. I commi 2, 3 e 4 vengono riscritti senza particolari variazioni. Al comma 5 (ora 4) viene aggiunto: “Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni”, un controllo superiore, cioè, alla gestione economica degli EE.LL. I commi 6, 7 e 8 sono accorpati in un unico comma senza variazioni.

### **Art.120**

L’intervento del governo nei confronti degli Enti Locali in “caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali”, intervento sostitutivo dei poteri locali vien nel nuovo testo subordinato al parere del Senato, salvo i casi di motivata urgenza, che deve fornirlo entro 15 giorni. In fondo allo stesso secondo comma viene aggiunto “stabilisce [il Governo] i casi di esclusione dei titolari di organi di

governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è [maledetto congiuntivo] stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente".

### **Art. 122**

Quest'articolo riguarda le norme generali per le elezioni degli organi degli Enti Locali. Al primo comma vengono aggiunti due periodi che sanciscono rispettivamente il limite per gli emolumenti degli eletti entro il limite massimo "di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione", e "l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza".

### **Art. 134**

Viene aggiunto un comma circa le competenze della Corte Costituzionale in coerenza con la modifica dell'art. 73.

### **Art. 135**

Viene modificata la procedura di nomina dei giudici costituzionali: i cinque che venivano eletti dal Parlamento in seduta comune, verranno eletti tre dalla Camera e due dal Senato. Nel settimo comma si stabilisce che i 16 cittadini che affiancheranno la Corte Costituzionale nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica dovranno avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato (25 anni) e non più quelli per l'eleggibilità al Senato (40).

**L'articolo 38** della riforma costituzionale prevede un lungo elenco di correzioni funzionali alla nuova struttura del Parlamento ed all'abolizione delle provincie. Al comma 15 però cambia la procedura per l'autorizzazione a procedere contro Presidenti del Consiglio dei Ministri e Ministri anche non più in carica: essa sarà deliberata dalla Camera dei deputati.

**L'articolo 39** riguarda le norme transitorie. Il comma 1 detta le regole per le elezioni dei senatori da parte dei Consigli Regionali. Al comma 2 si stabilisce come trattare i casi di spostamenti demografici che cambiano le proporzioni tra le popolazioni delle Regioni. Il comma 3 precisa che nella tornata elettorale successiva all'entrata in vigore della riforma non si procederà al rinnovo elettorale del Senato (ma no?). Il comma 4 stabilisce che l'elezione dei membri del Senato da parte dei Consigli Regionali avvenga entro dieci giorni dalla prima seduta della Camera dei deputati eletta a seguito della riforma e i Consigli Regionali eventualmente eletti in concomitanza dovranno esprimersi entro tre giorni dal loro insediamento. Il quinto comma sancisce che i senatori eletti saranno proclamati dal Presidente della Giunta. Il comma 6 sancisce che la legge con cui saranno distribuiti i posti di senatori tra consiglieri e sindaci andrà emanata entro sei mesi dall'insediamento della prima Camera dei deputati nella legislatura successiva all'entrata in vigore di questa riforma; ma se il senato secondo il precedente quarto comma va nominato entro dieci giorni, come sarà possibile farlo ripartendo i seggi tra consiglieri regionali e sindaci se la relativa legge non c'è ancora? Il comma 7 preserva dalla decadenza i senatori a vita attualmente in essere. Il comma 8 proroga alle nuove Camera e Senato i regolamenti attualmente vigenti fino al momento in cui esse non si doteranno di nuovi regolamenti. Al comma 9 viene stabilito che il differimento dei termini di approvazione di cui all'art. 72 (15), non può esser inferiore ai dieci. Il comma 10 prescrive che allo scadere dei giudici costituzionali di nomina politica i seggi saranno attribuiti "alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il comma 11 riguarda le leggi elettorali che un ricorso motivato di un quarto dei deputati o un terzo dei senatori attualmente in carica può sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale entro 10 giorni dall'entrata in vigore o entro 10 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge per l'elezione del Senato da promulgarsi a norma dell'articolo 57; la Corte si deve pronunciare entro 30 giorni; le Regioni conformeranno le loro leggi elettorali alla nuova Costituzione entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Le leggi regionali adottate secondo la Costituzione del 2001 in materie di legislazione concorrente ed esclusiva, secondo il comma 12, restano in vigore fino a quando le stesse materie non verranno legiferate secondo la costituzione riformata. Il comma 13 esenta, fino a revisione

dei rispettivi statuti le attuali Regioni autonome e Trento e Bolzano, ad esclusione delle materie di legislazione concorrente, di poi saranno soggette alle deleghe previste all'articolo 116 (vedi). A norma del comma 14 tutto rimane invariato per la Valle d'Aosta.

**L'articolo 40**: disposizioni finali. Il comma 1 stabilisce i tempi (30 giorni) per la soppressione del CNEL e la ricollocazione del personale e delle risorse finanziarie da parte di un commissario ad acta nominato dal Presidente del Consiglio. Col comma 2 vengono aboliti i rimborsi ai gruppi politici dei consigli regionali. All'entrata in vigore della riforma, nell'attuale legislatura Camera e Senato integrano le risorse umane, amministrative e servizi, con uno statuto unico dei dipendenti unificazione dei contratti di lavoro delle dipendenze dei parlamentari e, però, "restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con terzi". Al comma 4 si demandano a legge dello Stato i profili ordinamentali degli Enti locali ad area vasta e il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane. Il comma 5 stabilisce che i senatori nominati dal Presidente della Repubblica non possono mai essere più di cinque; gli attuali senatori a vita permangono ed insieme a quelli di diritto (ex Presidenti della Repubblica) mantengono stato e prerogative attualmente vigenti. Infine il comma 6 riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano i cui senatori saranno eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici, in prima applicazione i consiglieri voteranno su due liste riferentisi ai singoli territori.